ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 20

Nell'ambito dei propri compiti e finalita' istituzionali, la Gestione case lavoratori e' autorizzata a predisporre programmi straordinari di costruzione nonche' gli interventi previsti dall'art. 26 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, anche nel perimetro delimitato come centro storico dal vigente piano regolatore di Ancona, in relazione agli eventi sismici verificatisi sino a tutto il mese di giugno 1972. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88. L'intervento della Gestione e' effettuato nei limiti delle somme stanziate ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it